



**IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI**

-Terza Sezione Civile-

nella persona del giudice monocratico, dott. Arminio Salvatore Rabuano,

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nel processo iscritto al n. 17476 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi relativo all'anno 2025 avente a oggetto ricorso ai sensi degli artt. 700 c.p.c., 2476 co. 2 c.p.c. e vertente tra le seguenti parti:

Parte_1 nato ad Avellino (AV) il 29/10/1980, codice fiscale *C.F._1*
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dal prof. avv. Francesco Fimmanò, codice fiscale *C.F._2*, dall'avv. Giovanni Esposito, codice fiscale *C.F._3* e dall'avv. Carmine Sautariello, codice fiscale *C.F._4*, con domicilio eletto agli indirizzi di posta elettronica certificati *Email_1* e *Email_2*

RICORRENTE

Controparte_1 in persona del rappresentante legale, codice fiscale *P.IVA_1*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Ricci Armani, codice fiscale *CodiceFiscale_5*, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata *Email_3*

RESISTENTE

FATTI RILEVANTI
E
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

1. Con ricorso presentato ai sensi degli artt. 700 c.c., 2476 co. 3 c.c., depositato in data 13 agosto 2025, *Parte_1* socio titolare del 33% del capitale della *Controparte_1* [...] ha adito il Tribunale per ottenere l'adempimento del proprio diritto di informazione e consultazione della documentazione sociale ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c..

In particolare, il ricorrente, nel premettere di essere stato amministratore unico della società fino al 24 novembre 2023 e di essere, da quella data, socio non amministratore a seguito della nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, ha rappresentato di aver chiesto, in data 6 giugno 2025, alla società ogni informazioni sull'andamento degli affari sociali e in particolare, la delibera di determinazione dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione e le movimentazioni bancarie successive al 24 novembre 2023. Tale urgenza era motivata dalla pendenza di un procedimento arbitrale promosso dal socio di maggioranza *Parte_2* per la sua esclusione dalla compagine sociale.

In assenza di riscontro, in data 25 giugno 2025, aveva inviato una nuova richiesta domandando copia di numerosi documenti sociali relativi al periodo successivo al 24 novembre 2023, tra cui contratti, estratti conto, fatture, mastri contabili e delibere sui compensi degli amministratori.

La società, con pec del 4 luglio 2025, aveva indicato l'ubicazione dei vari documenti e proposto la consultazione presso la sede sociale a partire dal 21 luglio 2025, per non intralciare l'attività aziendale.

Successivamente, in data 21 luglio 2025, la società aveva inviato diversi documenti, tuttavia, secondo la prospettazione del ricorrente, essi erano insufficienti perché erano relativi al periodo precedente al 24 novembre 2023;

Con pec dell'1 agosto 2025, aveva sollecitato l'invio della documentazione mancante, specificando che non erano state trasmesse fatture, schede clienti/fornitori e mastri contabili dal 24 novembre 2023, né le scritture contabili obbligatorie per gli anni 2024 e 2025.

In data 4 agosto 2025, la società aveva rappresentato l'esistenza di un impedimento imputabile alla precedente gestione del ricorrente, che precludeva la redazione e consegna dei documenti richiesti.

Il *Parte_1*, tuttavia, ha evidenziato di aver cessato la funzione di amministratore nel corso

dell'esercizio 2023 e che, quindi, la sua attività non poteva aver condizionato la formazione delle scritture contabili nel corso degli esercizi 2024, 2025.

Nel concludere, il *Parte_1* domandava al Tribunale: “Tribunale adito Voglia, ai sensi degli artt. 669-bis e 700 c.p.c., inaudita altera parte, ricorrendone tutti i presupposti, ovvero, in mero subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, con concessione di termine per la notificazione di ricorso e decreto: 1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il diritto del ricorrente ad esercitare il controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., relativamente a tutta la documentazione sociale indicata in premessa, con conseguente emissione delle misure cautelari più idonee all'attuazione del diritto e, per l'effetto, ordinare alla *Controparte_1*

[...] in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in Napoli (NA) – 80129 – alla Salita Arenella – Parco Garzilli n. 9: a) di consentire ai consulenti incaricati dal socio [...]

Parte_1 di accedere presso la sede della società – nei modi e tempi che l'Ill.mo Giudice vorrà indicare – al fine di permettere la consultazione dei documenti, nonché di ottenere risposta completa ed esaustiva alle richieste di notizie e/o chiarimenti che i consulenti del socio *Parte_1* formuleranno in ordine allo svolgimento degli affari sociali e/o su singoli affari; b) di consegnare copia della seguente documentazione sociale: - copia di tutte le fatture attive e passive, nonché delle schede clienti e fornitori della *Controparte_1* dal 24/11/2023 ad oggi; - copia dei mastri contabili della *Controparte_1* dal 24/11/2023 ad oggi; - copia del libro giornale, libro inventari, registri I.V.A. acquisti e vendite, registro beni ammortizzabili della

Controparte_1 dal 24/11/2023 ad oggi; - copia dei Modelli Redditi, Modelli IRAP e Modelli 770, Certificazione Unica, relativi agli anni dal 2023 ad oggi; - copia dei Certificati di affiliazione ed adesione dal 24/11/2023 ad oggi; - ogni ulteriore documento ritenuto utile ai fini di una corretta ed adeguata informazione sull'andamento della gestione sociale, ivi compresi quelli già richiesti e non consegnati con le precedenti comunicazioni; 2) adottare ogni diverso od ulteriore provvedimento che riterrà necessario od opportuno al fine di assicurare l'effettivo e compiuto esercizio del diritto del socio *Parte_1* ai sensi dell'art. 2476 c.c.; 3) condannare la resistente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c., a pagare in favore del socio [...]

Parte_1 l'importo di euro 1.000,00 – ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia – per ogni giorno di violazione dell'inibitoria che sarà pronunciata; In ogni caso 4) con condanna della società resistente alla refusione delle spese di lite, anche generali, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.

In data 15.9.25 si costituiva la *Controparte_1* chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La società resistente ha eccepito:

-la strumentalità della richiesta del ricorrente, sostenendo che il diritto di accesso non era stato esercitato per svolgere il controllo sulla gestione ma per finalità personali ed extrasociali, ovvero per difendersi nel procedimento arbitrale di esclusione pendente nei suoi confronti, violando i principi di buona fede e correttezza;

-di aver manifestato la disponibilità a consegnare la documentazione richiesta, precisando di non aver comunicato le schede contabili e mastri relativi agli esercizi 2024 e 2025 per correggere gli errori relativi alla contabilità dell'esercizio 2023 che erano riferibili al *Parte_1* quale amministratore della società;

Nel corso dell'udienza del 18 settembre 2025, il giudice, attesa la disponibilità manifestata dalla *Controparte_1* alla consegna di tutta la documentazione, rinviava al 25 settembre 2025.

In data 25.9.25 il *Parte_1* rappresentava che era stata consegnata solo in parte la documentazione richiesta, quindi, insisteva per la concessione della misura cautelare. La società *Controparte_1*

[...] chiedeva un nuovo rinvio per completare la trasmissione della documentazione.

Il Giudice si è riservato.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. L'art. 2476 co. 2 c.c. dispone che i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La norma s'inserisce nel disegno legislativo del nuovo modello di società a responsabilità limitata che ha valorizzato il ruolo della persona del socio nel governo della società attribuendogli, tramite il riconoscimento del diritto d'informazione, il controllo sull'amministrazione dell'impresa e l'esercizio consapevole e in proiezione futura di tutti i diritti che derivano dalla sua posizione (valutare se alienare e a quali condizioni la propria partecipazione, se esercitare il diritto di recesso, se esercitare il diritto di opzione, se esercitare l'azione di responsabilità).

La titolarità del diritto di ispezionare i libri sociali è di ciascun socio che non partecipa all'amministrazione. La lettera della norma che utilizza la locuzione "socio che non partecipa" consente di sostenere che la qualità di socio non amministratore deve sussistere non al momento della formazione dell'atto ma al

momento in cui si esercita il diritto d'ispezione.

L'interpretazione testuale della norma è confermata dalla lettura teleologica: la ratio della disposizione è di consentire al socio, tramite la piena conoscenza di tutti gli atti della società, di esercitare in modo consapevole il complesso di diritti, facenti parte della sua posizione contrattuale di socio, di natura amministrativa ed economica e di controllare l'operato degli amministratori agendo, eventualmente, al fine di chiederne la revoca al Tribunale o di far valere la responsabilità per gli atti commessi in pregiudizio del patrimonio sociale o della sua quota.

Pertanto, la qualità di "socio non amministratore" prevista dall'art. 2476 co. 2 c.c. come situazione legittimante il diritto di accesso agli atti dell'impresa societaria deve sussistere nel momento in cui il singolo socio vuole visionare gli atti essendo l'accesso strumentale all'esercizio in modo consapevole dei diritti amministrativi e patrimoniali.

Con riguardo al presente processo, pertanto, deve ritenersi infondata la censura formulata dalla società che, nel ritenere inesistente il *fumus boni iuris*, ha dedotto che il *Parte_1* ha domandato la visione di atti compiuti dalla società nel periodo di tempo in cui lo stesso ha svolto la funzione di amministratore.

Il Tribunale rileva che il diritto di accesso del ricorrente è strumentale all'esercizio attuale dei suoi diritti di natura amministrativa ed economica la cui attivazione rientra nella sua insindacabile discrezionalità

Si ritiene, pertanto, di non aderire alla tesi prospettata dalla società reclamante atteso che se si dovesse interpretare l'art. 2476 co. 2 c.c. nel senso che è precluso al socio il diritto di visionare gli atti che sono stati compiuti dalla società quando ha ricoperto la carica di amministratore, si perverrebbe alla compromissione della sua partecipazione alla vita della società e alla lesione dei suoi attuali diritti di natura amministrativa ed economica.

È altresì infondata l'eccezione della società *Controparte_1* che ha dedotto il fine emulativo del diritto di accesso esercitato dal *Parte_1* evidenziando che lo stesso ha chiesto la copia della documentazione societaria per svolgere il proprio diritto di difesa nell'ambito di un giudizio arbitrale.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, al quale il tribunale ritiene di aderire, riconosce piena autonomia al diritto di controllo del socio (trib. Bologna 6.12.06; trib. Roma 4.12.07; trib. Roma 9.7.09) che, quindi, può essere esercitato per realizzare qualsiasi prerogativa riconosciuta al suo status senza che sia necessaria una previa dichiarazione del fine che si vuole perseguire.

Il diritto di controllo rinviene il proprio limite nel divieto di esercizio abusivo del diritto.

Nel nostro ordinamento sussiste un complesso di norme dal quale si può desumere il principio generale del divieto di esercizio abusivo del diritto:

1)l'art. 833 c.c., sotto la rubrica atti d'emulazione, vieta al proprietario di compiere atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

2)l'art. 330 c.c. riconosce al giudice il potere di pronunciare la decadenza della potestà quando il genitore abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio;

3)l'art. 1015 c.c. prevede l'estinzione dell'usufrutto se l'usufruttuario abusa del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento;

4)l'art. 2793 c.c. prevede il sequestro della cosa pignorata se il creditore abusa della stessa cosa;

5)l'art. 1993 co. 2 c.c. consente al debitore di opporre al possessore del titolo di credito tutte le eccezioni fondate su rapporti personali con i precedenti possessori se, nell'acquisto del titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo

6)l'art. 21 L. camb. prevede che la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Quindi, il complesso di queste disposizioni esprime il generale principio che vieta l'esercizio del diritto quando sia finalizzato unicamente a cagionare un pregiudizio a terzi senza che ne derivi alcuna utilità per il titolare.

Con riguardo specifico all'art. 2476 co.2 c.c., il tribunale deve verificare se il diritto di ispezionare i libri sociali sia esercitato dall'istante in assenza di qualsiasi utilità e con la volontà specifica di recare un pregiudizio alla società poiché solo in presenza di questi due elementi si verifica un abuso nell'esercizio del diritto.

Nel nostro caso, dall'esame del ricorso ex art. 700 c.p.c. non emerge nessun elemento dal quale desumere che il *Parte_1* voglia ispezionare ed estrarre copia dei libri sociali al fine specifico di danneggiare la società.

2.Il Tribunale ritiene sussistente il requisito del periculum in mora.

Il periculum in mora si identifica nel pregiudizio imminente e irreparabile che deriva in modo diretto e immediato per i diritti di natura amministrativa ed economica che il socio dal diniego di accesso agli atti societari (cfr. Trib. Pavia 1.08.2007).

Nel nostro caso, pertanto, il pregiudizio imminente e irreparabile si sta protraendo de die in die atteso che il ritardo nell'ispezionare gli atti della società preclude al ricorrente la piena esplicazione dei suoi diritti volti a controllare la regolarità dell'amministrazione della società e a esercitare i consequenziali diritti amministrativi ed economici.

3.Il Tribunale ritiene di accogliere la richiesta ex art. 614 bis c.p.c. tenuto conto della condotta inerente dell'organo amministrativo della società e al fine di garantire l'effettività della tutela accordata.

4.Questo giudicante, letti l'art. 91 c.p.c. e le tariffe previste dal D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato di media difficoltà, in ragione della pluralità delle questioni trattate, ritenuti applicabili i minimi tariffari tenuto conto della limitata attività istruttoria svolta, condanna *Controparte_1*

[...] a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali in favore di *Parte_1* la somma di euro 3.320,00 oltre Cassa, Iva come per legge, bollo e contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso,

ORDINA

alla *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore:

1. Di consegnare al ricorrente, Sig. *Parte_1* o ai suoi consulenti delegati, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, copia integrale della seguente documentazione

- copia dei mastri contabili dal 24 novembre 2023 a oggi;
- il libro degli inventari;
- la copia delle fatture attive e passive dall'1 luglio 2025 ad oggi;
- le schede clienti e fornitori dall'1 luglio 2025 fino ad oggi;
- copia del libro giornale dall'1 luglio 2025 ad oggi;
- il modello redditi, IVA, 770, Certificazione unica relativi all'anno 2024 se esistente.

2. Di consentire al ricorrente, o ai suoi consulenti, previo preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, di accedere presso la sede sociale per la consultazione dei documenti e per ottenere chiarimenti sull'andamento degli affari sociali.

FISSA

ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) che la società resistente dovrà versare al ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto disposto al punto 1) del dispositivo.

CONDANNA

condanna *Controparte_1* a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali in favore di *Parte_1* la somma di euro 3.320,00 oltre Cassa, Iva come per legge, bollo e contributo unificato, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Fimmanò, Giovanni Esposito e Carmine Sautariello, dichiaratisi antistatari.

Napoli, 29 settembre 2025

Il Giudice
Dott. Arminio Salvatore Rabuano